

ATTO MOOT COURT A.A. 2022-23

COLLEGIO COSTITUITO *AD HOC*

CONTRORICORSO

presentato dall'impresa brasiliana S.G.B., come da mandato in calce al presente atto
nella causa presentata da

l'associazione ambientalista #Togetherforforest, rappresentata e difesa dagli avv. G.
Dissanayake, C. Fedi e F. Marliani

Ricorrenti

contro

L'IMPRESA BRASILIANA S.G.B., rappresentata e difesa ai fini del presente
procedimento dagli avv. P. Bautreis, C. Catalano e C. Sensi

Convenuti

avente oggetto la possibile violazione dell'art. 14 del *New EU-Mercosur agreement* per quanto concerne "il commercio e lo sviluppo sostenibile" importando un prodotto agricolo, nel caso di specie il caffè, che è coltivato in territori disboscati. Inoltre, l'associazione ambientalista europea #Togetherforforest denuncia la presunta mancanza di una corretta informazione ai consumatori sui prodotti da loro acquistati, ai sensi del Regolamento europeo 775 del 2018.

In fatto

Il 1 luglio 2019 è stato approvato un nuovo accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosud, all'interno del quale sono state inserite norme relative all'importazione e all'esportazione di beni e servizi nei due mercati, al tracciamento di tutta la filiera produttiva e al rispetto dell'ambiente. Nel gennaio 2022 è stata condotta un'indagine privata da *Reporter Brazil* in cui è emerso che la produzione di caffè da parte dell'azienda S.G.B è presumibilmente collegata alla deforestazione di circa 100 ettari di terra in Amazzonia, per favorire la produzione della materia prima.

L'associazione ambientalista europea, #Togetherforforest, a seguito di tale inchiesta, ha deciso di promuovere un ricorso nei confronti dell'azienda per danni

ambientali. Inoltre, la medesima associazione ha denunciato una non corretta informazione da parte dell'azienda S.G.B ai consumatori. Questi ultimi, infatti, acquisterebbero un prodotto che è esportato dall'impresa ma, di fatto, immesso sul mercato dalle grandi aziende europee, le quali hanno a loro volta il compito di rispettare le normative internazionali ed europee in materia di tracciabilità del prodotto. In relazione a ciò, secondo l'accordo tra Unione Europea e Mercosud, tale procedura è possibile inserendo nell'etichetta del prodotto il luogo di origine del bene primario, come è stato attuato dall'impresa.

Inoltre, la disincentivazione da parte dell'associazione #Togetherforforest all'acquisto del caffè da parte delle aziende clienti dell'impresa S.G.B., che commerciano sia in Europa che nel resto del mondo, ha causato gravi danni economici sia alle società importatrici del prodotto, sia a quella produttrice della materia prima stessa.

Si può osservare come la dichiarazione di una presunta violazione non sia stata: in primo luogo, né portata davanti ad un tribunale internazionale né vi sono state consultazioni governative formali tra le due organizzazioni regionali; in secondo luogo, l'indagine è stata condotta da un ente privato, ovvero la *Reporter Brazil* e non da un organismo internazionale o da uno *special rapporteur*; in terzo luogo, la suddetta azienda presenta delle certificazioni nazionali che attestano l'impegno di quest'ultima ad utilizzare energie rinnovabili, a promuovere il rimboschimento della foresta Amazzonica e a tutelare la popolazione autoctona, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.

In diritto

A) LE CONVENZIONI E LE DICHIARAZIONI NELLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE

La consapevolezza ambientale a livello internazionale è caratterizzata da una molteplicità di norme e principi che fanno dell'ambiente una questione fondamentale. L'analisi si concentrerà su convenzioni e dichiarazioni internazionali che trattano del tema. Il principio di sovranità degli stati si riscontra in vari trattati, tra i quali sono stati individuati: la Dichiarazione di Stoccolma¹ del 1972, al principio 21² (che segna la nascita di un

¹ Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza "su L'Ambiente Umano" tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972.

² *Ivi*, principio 21: «In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche in materia di ambiente, e

necessario dialogo tra Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo sul rapporto tra questioni economiche e ambientali); la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati del 1974³, all'art. 2⁴; e la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo⁵ del 2012, al principio 12⁶. All'interno di quest'ultima dichiarazione, si afferma come la questione ambientale sia connessa alle popolazioni indigene infatti, al principio 22 si sottolinea che «le popolazioni e comunità indigene e le altre collettività locali hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie alle loro conoscenze e pratiche tradizionali. Gli Stati dovranno riconoscere la loro identità, la loro cultura ed i loro interessi ed accordare ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro efficace partecipazione alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile».

Pertanto, nelle medesime si ribadisce che la gestione e l'utilizzo delle risorse naturali stanziare nel territorio di uno Stato, come le foreste, è un diritto intangibile di quest'ultimo in quanto mira al raggiungimento di un più alto sviluppo nazionale. Il conseguimento di tale obiettivo si bilancia con l'adozione di politiche ambientali volte alla preservazione della flora locale. Il Brasile si impegna a promuovere un controllo sulle aziende, allo scopo di verificare se le loro politiche siano pertinenti agli obiettivi statali per quanto concerne l'utilizzo delle risorse come il rimboschimento, l'energia rinnovabile e la riduzione degli

hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o a regioni che non sono sottoposte ad alcuna giurisdizione nazionale».

³ La Carta dei diritti e doveri economici degli Stati, è un atto non vincolante adottato dall'Assemblea generale delle N.U. (AG) con la risoluzione n. 3281 del 12 dicembre 1974.

⁴ *Ivi*, art. 2: «1. Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including possession, use and disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities. 2. Each State has the right: (a) To regulate and exercise authority over foreign investment within its national jurisdiction in accordance with its laws and regulations and in conformity with its national objectives and priorities. No State shall be compelled to grant preferential treatment to foreign investment; (b) To regulate and supervise the activities of transnational corporations within its national jurisdiction and take measures to ensure that such activities comply with its laws, rules and regulations and conform with its economic and social policies. Transnational corporations shall not intervene in the internal affairs of a host State. Every State should, with full regard for its sovereign rights, cooperate with other States in the exercise of the right set forth in this subparagraph».

⁵ Con la Risoluzione RES/64/236 del 23 dicembre 2009, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito di organizzare nel 2012 la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (UNCSD), denominata anche Rio+20, in quanto tenutasi a 20 anni di distanza dal Vertice della Terra di Rio de Janeiro UNCED del 1992. La conferenza si è svolta dal 20 al 22 giugno 2012 a Rio de Janeiro e si è terminata con la stesura della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.

⁶ *Ivi*, principio 12: «Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi ed a consentire una lotta più efficace ai problemi del degrado ambientale. Le misure di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso internazionale».

sprechi di produzione. L'azienda S.G.B. ha introdotto negli anni le seguenti proposte nazionali.

In relazione a quanto detto precedentemente, non solo gli stati hanno obblighi e doveri nei confronti del diritto internazionale ma, con l'evoluzione di quest'ultimo, anche le attività delle imprese sono regolate da norme vincolanti che definiscono e limitano la loro portata d'azione. Quindi, la sovranità economica del Brasile deve permettere alle aziende di poter usufruire delle risorse naturali che gli consentiranno di svilupparsi. Sebbene l'importanza della questione ambientale sia ovvia, essa deve necessariamente essere considerata ma, tuttavia, non possono essere un mezzo per discriminare uno Stato, limitandone la politica commerciale internazionale. In particolar modo, come nel caso dell'azienda S.G.B. che produce caffè, l'impiego di grandi aree di terreno sono necessarie al fine di poter esportare la quantità di materia prima che le viene richiesta a livello mondiale. Di conseguenza, per preservare l'ambiente sono state adottate politiche aziendali come: processi produttivi universalmente riconosciuti e certificati da enti competenti; il rimboschimento di un'area al fine di darle una nuova vita, contrassegnandola da una specifica etichetta che consente di localizzarla e di valutare il suo stato di benessere; infine, tali aree supportano le famiglie contadine che vi lavorano.

Un'altra fonte necessaria da citare per l'esamina del nostro caso è la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e politica sociale⁷ del 1977, adottata nell'ambito dell'OIL⁸, si rivolge in particolare alle imprese e si afferma come «le imprese multinazionali svolgono un ruolo rilevante nelle economie della maggior parte dei paesi e nelle relazioni economiche internazionali»⁹. Essa sottolinea i benefici che le imprese multinazionali «possono anche dare un importante contributo alla promozione del benessere economico e sociale, al miglioramento del tenore di vita e al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, alla creazione, diretta o indiretta, di opportunità di lavoro e al godimento dei diritti umani»¹⁰.

⁷ Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ha approvato la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale nel corso della Sessione 204 (novembre 1977), apportando successivamente alcuni emendamenti nel corso della Sessione 279 (novembre 2000) e della Sessione 295 (marzo 2006). Nel corso della Sessione 329 (marzo 2017) il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di apportare ulteriori emendamenti alla Dichiarazione.

⁸ Organizzazione Internazionale del Lavoro, è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha come obiettivo il perseguimento della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro. Tale organizzazione è stata fondata nel 1919 a seguito del Trattato di Versailles che pose fine al primo conflitto mondiale, ed è associata alle Nazioni Unite dal 1946.

⁹ Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, "obiettivo e ambito di applicazione".

¹⁰ *Ibidem*.

In questo caso, l'impresa S.G.B che ha sede in Brasile, paese emergente, sta cercando di affermare la propria sovranità industriale in un'economia di mercato globalizzata. Il Paese è uno dei principali esportatori di materie prime e di prodotti di base, attività che favoriscono la sua crescita economica, richieste dai paesi industrializzati come l'Unione Europea dove si ha un maggiore sviluppo nel settore terziario. L'azienda S.G.B. è uno dei più importanti esportatori all'estero e quindi la sua attività è una delle forze trainanti dello sviluppo economico dello Stato. In merito a ciò, quest'ultimo permette all'azienda di utilizzare le risorse necessarie al fine di incrementare la sua attività ma rispettando gli obblighi in materia ambientale e promuovendo politiche specifiche su tale tema. Le risorse della foresta amazzonica, la quale copre il 42% del territorio brasiliano, sono essenziali per lo sviluppo economico e privarne l'utilizzo, costituirebbe un grosso ostacolo al commercio delle materie prime che vengono esportate dal Brasile e un problema di disoccupazione in quanto molte famiglie locali lavorano in queste grandi aziende.

Le misure di protezione ambientale devono essere rispettate, non solo all'interno dello stato ma nel diritto internazionale stesso, da momento in cui non possono essere considerate un mezzo per discriminare uno Stato, limitandone la politica commerciale internazionale. È infatti evidente il legame tra la politica commerciale di uno stato e la politica ambientale del medesimo: spesso, le organizzazioni regionali con una maggiore influenza commerciale, politica e monetaria, utilizzano suddetti accordi ai fini di imporre agli stati con influenza minore i loro principi e valori. Tale pratica, sempre più utilizzata negli ultimi decenni, necessariamente apporta modifiche alla struttura commerciale e politica di uno stato, che non sempre risultano positive per il paese stesso. La discriminazione di uno stato infatti, sebbene non sia così riscontrabile di primo acchito, potrebbe verificarsi in tali casi, violando il principio della sovranità che è uno dei principi fondamentali del diritto internazionale.

B) ACCORDI MULTILATERALI E BILATERALI SULLE POLITICHE AMBIENTALI A LIVELLO REGIONALE

Nel seguente paragrafo, l'analisi si concentrerà sui trattati internazionali, in materia ambientale, che sono stati stipulati tra la Repubblica federale del Brasile e altre organizzazioni internazionali, in particolar modo con la *General Agreement on Tariffs and*

Trade (GATT) prima e poi la *World Trade Organization*¹¹ (WTO) e l'Unione Europea¹², al fine di promuovere una politica commerciale che tuteli l'ambiente e la sua biodiversità. All'interno dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, iniziati nel 1986 e terminanti nel 1994, hanno portato alla formazione dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) all'interno del quale sono stati inseriti specifici accordi su determinati ambiti come l'agricoltura. Il Brasile, come sancito nel preambolo di tale accordo, promuove «un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo»¹³. Inoltre, tale accordo ha consentito ai paesi in via di sviluppo di ricevere un trattamento speciale e differenziato in materia di impegni, al fine di agevolare l'economia¹⁴.

Successivamente a tali trattati, il Brasile ha stipulato vari accordi bilaterali per agevolare le esportazioni delle proprie materie prime, in particolar modo si osserverà il rapporto con l'Unione Europea. Il 1 novembre 1995 è entrato in vigore l'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile¹⁵. In tale trattato, all'art. 18 per quanto concerne la “cooperazione in materia ambientale” si afferma che le parti contraenti devono contribuire alla tutela della natura, di non ledere la fascia più povera della popolazione e di attuare politiche comuni¹⁶. Inoltre, si vuole

¹¹ La *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) era un documento accessorio che è stato adottato dai 23 Stati partecipanti ai negoziati della Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e l'occupazione, che si tenne all'Avana dal 21 novembre 1947 al 24 marzo 1948. La GATT divenne un accordo generale che conteneva le norme che disciplinavano il commercio internazionale ed è rimasto in vigore fino al 1 gennaio 1995, anno di creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO). L'accordo istitutivo di tale organizzazione si è concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dall'Assemblea federale il 16 dicembre 1994.

¹² L'Unione Europea è un'organizzazione politica ed economica a carattere regionale, costituita da 27 membri. Inizialmente, vi era la Comunità economica europea formatasi con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 e a seguito di un lungo processo di approfondimento, con la ratifica di numerosi trattati, e allargamento, con l'adesione di nuovi stati membri.

¹³ Preambolo Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato il 16 dicembre 1994, p.1, righe 6-8.

¹⁴ Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, Accordo sull'agricoltura, art. 15.

¹⁵ Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile è stata firmata a Brasilia il 29 giugno 1992 ed entrata in vigore il 1 novembre 1995.

¹⁶ Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile, art. 18. In tale articolo vengono specificate le azioni da adottare tra le quali rientrano: un potenziamento delle strutture ambientali pubbliche e private; la formazione di personale specializzato; l'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica; la realizzazione di studi, all'organizzazione di incontri, agli scambi di conoscenze e di esperienze; l'elaborazione di progetti comuni; il sostegno e all'assistenza alla ricerca ambientale; una cooperazione industriale nel settore dell'ambiente.

promuovere una “cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale” agevolando gli scambi di tali prodotti, tramite misure volte a non ostacolare il commercio interstatale¹⁷.

A tal proposito, a livello internazionale, per garantire la provenienza dei prodotti e la loro sicurezza alimentare, sono state indicate le norme per l’etichettatura degli alimenti che si trovano all’interno dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi¹⁸ (*Technical Barriers to Trade*, TBT). In tale trattato si riconosce agli stati membri «il diritto di adottare, entro i limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone nonché del mondo animale e vegetale, la protezione dell’ambiente o la prevenzione di pratiche ingannevoli»¹⁹. In tale accordo viene specificato all’art. 3.2 che l’organo centrale di ogni stato membro deve verificare se gli enti locali o altri organismi non governativi rispettino tali requisiti. Inoltre, all’art. 5 sono indicate le diverse procedure di valutazione e si specifica come queste ultime devono essere elaborate, adottate e applicate in modo eguale dai fornitori di prodotti simili che provengono anche da altri paesi. Inoltre, è richiesto agli stati di essere disponibili e collaborativi per possibili negoziati per affermare il reciproco riconoscimento dei risultati ottenuti durante le procedure di valutazione²⁰. Infine, all’art. 8.2 i governi centrali degli stati Membri avranno il compito di controllare l’applicazione di tali norme da parte degli enti locali e di organismi non governativi, nella misura in cui questi osservino le disposizioni degli artt. 5 e 6²¹.

Per quanto concerne la normativa europea, nel Regolamento di esecuzione (UE) della commissione del 28 maggio 2018 relativo alla “fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento”²², sono stati inseriti alcuni principi generali. In primo luogo, all’art. 2 si afferma che deve essere obbligatoriamente indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza in modo da informare in modo corretto il

¹⁷ Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile, art. 19.

¹⁸ Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, concluso a Ginevra il 12 aprile 1979 e approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979.

¹⁹ Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, preambolo Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, p. 618, righe 13-16.

²⁰ Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, preambolo Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, art. 6.3.

²¹ *Ivi*, Conformità ai regolamenti tecnici e alle norme, artt. 5-6, pag. 172 a 176.

²² Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. Tale regolamento è stato adottato il 28 maggio 2018 ed entrato in vigore il 1 giugno 2018.

consumatore. In secondo luogo, l'art. 3 chiarisce che nel caso in cui il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche quest'ultimo. Infine, con riferimento a quanto detto finora, l'art. 13 afferma che «laddove gli operatori del settore alimentare decidano di indicare solamente il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario [...] è opportuno prevedere un quadro che tenga conto delle diverse circostanze della lavorazione degli alimenti»²³. Dunque, secondo quanto affermato precedentemente, l'azienda S.G.B. rispetta la normativa europea in quanto: in primo luogo, possiede un tracciamento e una certificazione che attesta la validità della filiera produttiva dei chicchi di caffè, rispettando i requisiti del medesimo regolamento; in secondo luogo, sono le aziende europee che comprano il caffè dalla società S.G.B. che devono inserire nell'etichetta del prodotto finale le eventuali informazioni necessarie per la normativa europea. La responsabilità di eventuali mancanze rispetto a tale normativa è da imputare alle aziende importatrici del caffè in Europa.

La Repubblica federale di Brasile è membro dell'organizzazione regionale del Mercato Comune del Sud²⁴ (Mercosud), la quale ha stipulato un accordo commerciale non vincolante per la riduzione dei dazi e per facilitare gli scambi commerciali tra il mercato europeo e quello latino-americano. Tale accordo, denominato *the New Eu- Mercosur trade agreement*²⁵, è stato stipulato il 1 luglio 2019 e ha lo scopo di creare un'area di libero scambio comune ai sensi dell'articolo XXIV del GATT del 1994²⁶. L'art. 1 ribadisce che le

²³ *Ivi*, art. 13.

²⁴ L'organizzazione del Mercato Comune del Sud fu istituita con il Trattato di Asunción firmato il 26 marzo 1991 da: Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Agli stati fondatori si sono aggiunti altri stati: nel 1996 Bolivia e Cile, nel 2003 il Perù e nel 2004 Ecuador e Colombia.

²⁵ L'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosud per la creazione di un'area di libero scambio è iniziato sulla base dell'accordo politico interregionale trovato nel 1995 tra i paesi membri della Comunità Economica Europea e gli stati membri del Mercosud. A seguito di tale accordo, ne sono susseguiti altri fino a quando nel 2016 la volontà di creare un accordo tra le due organizzazioni regionali è diventato più forte e il 1 luglio 2019 è stato approvato il Nuovo accordo commerciale UE-Mercosud.

²⁶ Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio" del 1994 si afferma che: «I Membri, viste le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT 1994, riconoscendo che le unioni doganali e le zone di libero scambio sono notevolmente aumentate di numero e per importanza dall'istituzione del GATT 1947 e coprono attualmente una quota significativa del commercio mondiale; riconoscendo il contributo all'espansione del commercio mondiale che può derivare da una maggiore integrazione tra le economie delle parti di tali accordi; riconoscendo altresì che tale contributo aumenta se l'eliminazione dei dazi e degli altri regolamenti commerciali restrittivi tra i territori costituenti si estende a tutti gli scambi, e si riduce se ne vengono esclusi importanti settori commerciali; ribadendo che lo scopo di tali accordi dovrebbe essere l'agevolazione degli scambi tra i territori costituenti e non la frapposizione di ostacoli agli scambi degli altri Membri con i suddetti territori; e che nella loro formazione o nel loro ampliamento le rispettive parti dovrebbero evitare quanto più possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri Membri; convinti inoltre della necessità di rendere più efficace il ruolo del Consiglio per gli scambi di merci nell'esaminare gli accordi

disposizioni contenute in tale accordo si basano sulla trasparenza delle importazioni e delle esportazioni e le parti hanno l'obbligo di notificare in dettaglio la filiera produttiva dei beni. L'Unione Europea e il Mercosud hanno negoziato, sulla base degli obblighi previsti dall'accordo del TBT²⁷ cercando di creare una maggiore convergenza in materia di regolamenti tecnici, concordando una revisione periodica di questi ultimi, al fine di creare il maggiore allineamento possibile alle norme internazionali²⁸.

All'art. 14 intitolato "*Trade and Sustainable Development*" si affermano vari principi generali inerenti al lavoro e si ribadisce l'importanza del rispetto dell'ambiente, di combattere contro la deforestazione e di disincentivare gli alimenti che vengono coltivati in aree soggette al disboscamento. Il capitolo comprende anche articoli tematici sugli aspetti delle risorse naturali connessi al commercio quali la biodiversità, le foreste e la pesca, compresa la lotta contro il disboscamento e la pesca illegale. Inoltre, il capitolo comprende una specifica procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una denuncia in materia di non conformità è prima affrontata in consultazioni governative formali. Successivamente, se la situazione non è risolta, un gruppo di esperti indipendenti può essere chiamato ad esaminare la questione e formulare raccomandazioni e/o relazioni, non vincolanti, al fine di risolvere la controversia, con l'obbligo di renderle pubbliche. Tale metodo di risoluzione è definito in dettaglio all'art. 17 del medesimo trattato²⁹. In riferimento a ciò, nei confronti dell'impresa non è stato promosso un ricorso dall'Unione Europea per la possibile violazione di un articolo del suddetto trattato ma è stata portata avanti da un'associazione. Non di meno, la medesima ha affermato un comportamento illecito da parte della propria organizzazione regionale nella stipulazione di tale accordo e in ragione di questo ne dovrà rispondere davanti ad un tribunale competente. Le accuse di

notificati ai sensi dell'articolo XXIV, chiarendo i criteri e le procedure di valutazione degli accordi nuovi o ampliati».

²⁷ Vedi nota 8.

²⁸ Nuovo accordo commerciale UE-Mercosur, art. 7.

²⁹ Nuovo accordo commerciale UE-Mercosur, art. 17. Ciascuna delle parti può ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie se ritiene che l'altra parte non abbia rispettato uno o più obblighi previsti dalla parte commerciale l'accordo. Come primo passo nel processo, le consultazioni consentono un'amichevole risoluzione della controversia. In caso di esito negativo delle consultazioni, si può richiedere l'istituzione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che devono osservare elevati standard etici e garantire la loro indipendenza e imparzialità. Queste norme sono sancite in un codice di condotta allegato al capitolo sulla risoluzione delle controversie. Le audizioni degli arbitri sono aperte al pubblico e gli interessati hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni al panel. La relazione del panel è definitiva - senza alcun ricorso - e vincolante per le parti. Il denunciante può mettere in atto contromisure se la parte che viola il contratto non rispetta la relazione del panel. Oltre alle procedure del panel, le parti hanno convenuto di istituire una mediazione dettagliata procedura, che li aiuterà a trovare una soluzione amichevole alla loro controversia con l'aiuto di un mediatore. Il ricorso alla mediazione richiede il reciproco consenso e le parti possono ricorrere a esso in qualsiasi momento.

tale associazione si basano su un'inchiesta promossa da un solo ente privato e non da un organismo internazionale o uno *special rapporteur* o da altre fonti, anche se non giuridicamente vincolanti ma autorevoli, come un rapporto o una risoluzione.

A tal proposito, le parti hanno espresso il loro impegno a promuovere un contesto normativo basato sulla trasparenza, la prevedibilità e l'efficienza delle procedure degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese³⁰. Vi sono pertanto disposizioni, in capo alle aziende, sulla condivisione delle informazioni in materia di trasparenza, tramite l'utilizzo di un sito web specifico che permetta di fornire un database per codice tariffario che contiene informazioni sull'accesso al mercato per quanto concerne: il prodotto, i dazi doganali e altri diritti, i requisiti e le norme di origine del prodotto³¹.

C) IL PIANO D'AZIONE DELL'AZIENDA

Alla luce di quanto evidenziato nelle precedenti dichiarazioni, la società S.G.B esercita la propria attività da generazioni in territorio brasiliano, dedicandosi, oltre alla produzione di chicchi di caffè, alla promozione e alla tutela dei valori di cui il Brasile stesso si fa promotore. L'attività produttiva si è evoluta sia per quanto riguarda le modalità di produzione sia per quanto riguarda l'esportazione del prodotto. La società cerca infatti di rispondere alla sempre crescente domanda del mercato, aumentando l'efficienza produttiva, sebbene ciò comporti un maggiore aumento dei costi. Questo aumento, verificabile dal bilancio annuale della società, deriva dalle procedure e dagli obblighi cui deve sottostare l'azienda ai fini del mantenimento delle certificazioni ottenute per garantire una produzione che rispetti l'ambiente, la popolazione e la normativa nazionale del Codice forestale³² del 2012. In tale codice, la società infatti, presentando tutte le caratteristiche necessarie per rientrare nella fattispecie di impresa rurale, si trova all'art. 29 di suddetta legge in cui viene preposto il CAR³³, Registro Ambiente Rurale, nell'ambito del SINIMA³⁴, registro pubblico elettronico di livello nazionale cui scopo è controllare e monitorare la pianificazione ambientale ed economica delle imprese. La società è

³⁰ Nuovo accordo commerciale UE-Mercosur, art. 15.

³¹ Nuovo accordo commerciale UE-Mercosur, art. 16.

³² Normativa nazionale del Codice forestale, numero 12651, del 25 maggio 2012.

³³ CAR, registro dell'ambiente rurale, è stato istituito con la costituzione ma è entrato in vigore nel 2014.

³⁴ SINIMA, Sistema Nazionale dell'Ambiente in Brasile, un modello decentralizzato di gestione ambientale, creando una rete articolata di organizzazioni nei diversi ambiti della federazione. Tale sistema è stato istituito con legge n. 6.938/81.

sottoposta a controlli da parte di questi enti con estrema frequenza e come dimostrano le certificazioni in possesso dell'azienda non sono mai state riscontrate problematiche circa la validità di questi.

Come molte altre aziende, che sono state segnalate per la pratica della deforestazione per motivi di produttività, la società ha scelto di affidarsi ad un organismo di certificazione che si occupi di controllare e garantire che il prodotto venduto provenga da un sistema di produzione sostenibile dal punto di vista ambientale e che al contempo rispetti le normative vigenti previste in materia. La scelta della società di affidare il controllo ad un organismo esterno all'impresa è ulteriore rispetto a quanto già predisposto dalla normativa nazionale che internazionale.

In relazione a ciò, l'impresa stessa si dichiara promotrice: in primo luogo, la trasparenza dei procedimenti e la tutela dell'ambiente, garantiti dall'organismo di controllo che non permette la modifica o una possibile falsa dichiarazione circa la persistenza dei requisiti fondamentali all'ottenimento di tali certificazioni; in secondo luogo, la possibilità di un agente che agisca esternamente all'azienda, non concede la possibilità di interessi secondari rispetto a quelli ultimi dell'azienda, di esercitare un'attività che contribuisca allo sviluppo della nazione e alla tutela dell'ambiente al contempo.

Tutti i principi ivi esposti si riscontrano all'interno della Costituzione della Repubblica brasiliana³⁵ stessa: all'art. 3, in cui viene enunciato tra gli obiettivi fondamentali della repubblica lo sviluppo nazionale; all'art. 170, dedicato ai principi generali dell'attività economica in cui si sottolinea l'importanza della difesa dell'ambiente; infine, all'art. 225, in cui si enuncia il diritto ad un ambiente ecologicamente equilibrato.

A tal proposito l'impresa ha elaborato un piano d'azione che istituisce un sistema di tracciabilità degli acquisti, tramite cui l'azienda si impegna ad esportare solo prodotti a ridotto impatto ambientale. L'azienda produttrice, al momento dell'applicazione di tale piano, ha inoltre adottato una politica ambientale il cui obiettivo è la riduzione della deforestazione: nella porzione di terreno in cui è stato effettuato legalmente un disboscamento è stata acquistata una porzione di terreno maggiore del 10% rispetto a quella utilizzata, in quanto tale parte aggiuntiva sarà destinata al rimboschimento. La dimostrazione di tale impegno può essere riscontrata nei resoconti dell'impresa, in cui si

³⁵ Costituzione della Repubblica Brasiliana è stata promulgata il 5 ottobre 1988.

osserva un aumento dei costi di produzione della materia prima dovuta dall'applicazione di tale politica, nonché all'aumento del prezzo del bene primario.

Dal 2018, anno di entrata in vigore del piano d'azione, l'impresa ha inoltre aumentato il numero di posti di lavoro in ragione all'aumento dei terreni di coltivazione, aumentando l'occupazione della popolazione locale, a cui è stato chiesto il consenso preventivo, libero e informato per l'attuazione del piano, e promuovendo lo sviluppo economico del paese. Nello stesso anno, l'impresa è stata inclusa all'interno della classifica delle 500 aziende e istituzioni, da parte di Forest 500³⁶, che si impegnano in materia di deforestazione e nel rispetto dei diritti umani. Quindi, si sottolinea un'ulteriore preoccupazione dell'impresa che è quella di garantire il rispetto delle comunità forestali autonome e delle popolazioni indigene nello svolgimento del suo operato.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, gli avvocati rappresentanti e in difesa dell'impresa S.G.B
chiedono

al Collegio costituito *ad hoc*:

- di respingere il ricorso presentato dall'associazione #Togetherforforest;
- di non creare barriere commerciali che limitino i rapporti economici tra i mercati delle due organizzazioni internazionali;
- un risarcimento economico per i danni provocati dalle azioni dell'associazione europea nei confronti dell'azienda.

Con ogni più ampia riserva istruttoria e nel merito.

Pisa, 6/12/2022.

Firma



³⁶ La Forest 500 che è la classifica delle 500 aziende, governi e istituzioni con la maggior esposizione a rischio di deforestazione che valuta l'impegno in materia di deforestazione e rispetto dei diritti umani, confermando l'effetto positivo previsto dall'attuazione di tali piani.